

# Società Pescatori Poschiavo



**Statuto**

della

**Società**

**Pescatori**

**Poschiavo**

# **Statuto della Società Pescatori Poschiavo**

---

I. SCOPO

II. SOCI

III. ORGANI SOCIALI

IV. AMMINISTRAZIONE E  
COMPETENZE

V. SCIoglimento

# I. SCOPO

## Art. 1

La Società Pescatori Poschiavo forma una sezione della federazione cantonale di pesca ed ha per scopo:

- a) il ripopolamento delle acque pubbliche sul territorio del comune di Poschiavo, da conseguire con tutti i mezzi consentiti dalle leggi e consigliati dall'esperienza e principalmente mediante:
  - protezione dell'accrescimento e della riproduzione naturale della fauna ittica e del suo ambiente;
  - immissione di pesciolini;
- b) la difesa dei diritti e degli interessi dei pescatori;
- c) l'organizzazione dei corsi e conseguimento dell'attestato di competenza per la pesca (certificato SaNa);
- d) la promozione della pesca tramite l'organizzazione di eventi annuali.

## Art. 2

A conseguire il proprio scopo la Società fa assegnamento:

- a) sulle contribuzioni dei soci e sulle loro prestazioni personali volontarie;

- b) su eventuali sussidi del comune, del cantone e della confederazione;
- c) su contributi da associazioni pubbliche o private;
- d) sulle entrate dei partecipanti al corso per la certificazione SaNa.

## II. SOCI

### **Art. 3**

Può far parte della Società chiunque abbia interesse alla pesca e si obblighi ad osservare gli statuti, purché venga ammesso dal comitato e accettato successivamente alla prossima assemblea generale.

### **Art. 4**

I membri si obbligano a pagare i contributi decisi dalla Società. Un socio può in ogni tempo uscire dalla Società inoltrando al presidente le sue dimissioni scritte o orali. Cessando di farne parte, esso perde ogni diritto verso la medesima, non è però esonerato dagli obblighi assunti mentre ne era membro. Chi non paga contributo annuale anche dopo la sollecitazione scritta da parte del cassiere, vien considerato senz'altro escluso dalla Società.

#### **Art. 5**

Soci onorari sono nominati dall'assemblea generale e sono esonerati dal pagamento della tassa annuale. Essi godono del resto degli stessi diritti degli altri soci.

### **III. ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 6**

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il comitato;
- c) la commissione di revisione.

Le decisioni saranno prese per alzata di mano quando dal seno dell'assemblea non venga chiesto lo scrutinio segreto. Il presidente prende parte alle votazioni e in caso di parità di voti il suo voto è decisivo. Se nelle nomine esiste parità di voti, decide la sorte.

#### **Art. 7**

L'assemblea generale:

L'assemblea generale è l'organo superiore della Società. Essa decide in merito a tutte le questioni che le sono riservate dalla legge o dal presente statuto.

## **Art. 8**

Le assemblee generali si riuniscono nel luogo stabilito di volta in volta dal comitato.

Esse sono:

- a) ordinarie e avranno luogo una volta all'anno;
- b) straordinarie e avranno luogo sia in seguito a decisione del comitato, sia in seguito a domanda scritta, con indicazione esatta dello scopo della convocazione, indirizzata al comitato da parte di almeno 1/10 dei soci.

## **Art. 9**

L'assemblea generale sarà convocata dal comitato mediante invito personale. La convocazione sarà spedita almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea e dovrà contenere l'ordine del giorno. Nessuna decisione potrà essere presa in merito ad oggetti che non siano esposti nell'ordine del giorno.

## **Art. 10**

Uno o più soci possono pretendere l'assunzione di una o più proposte nell'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria mediante domanda scritta indirizzata al comitato, entro 5 giorni prima dell'assemblea generale.

### **Art. 11**

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese con la maggioranza assoluta dei voti emessi, salvo per la revisione dello statuto, per cui sarà necessaria la maggioranza dei  $\frac{2}{3}$  dei soci presenti.

### **Art. 12**

L'assemblea generale ha segnatamente i seguenti compiti:

- a) approvare i conti e rapporto di revisione nonché fissare la tassa annuale;
- b) eleggere i membri del comitato;
- c) eleggere i revisori;
- d) l'ammissione di nuovi soci, risp. l'espulsione di soci;
- e) nomina di eventuali soci onorari;
- f) formulare proposte da portare all'assemblea dei delegati.

### **Art. 13**

Il comitato:

Il comitato cura gli interessi della Società, la rappresenta rispetto a terzi, ne promuove il vantaggio e ne esegue o fa eseguire le decisioni.

## **Art. 14**

Il comitato deve essere dispari e composto da almeno 5 persone, le quali possono ricoprire più ruoli dei seguenti elencati:

- a) il presidente, d'accordo col comitato, convoca i soci all'assemblea ordinaria annuale, inoltre ogni volta lo riterrà necessario. Egli predispone le trattande, dirige la discussione e in collaborazione con l'attuario tiene la necessaria corrispondenza;
- b) il vicepresidente, sostituisce e/o aiuta il presidente come sopra;
- c) l'attuario tiene nota in apposito protocollo delle decisioni prese e aiuta il presidente come sopra;
- d) il cassiere esige i contributi dei soci e amministra il patrimonio della Società;
- e) gli assessori, partecipano alle sedute del comitato e sostengono nel bisogno gli altri membri.

## **Art. 15**

La commissione di revisione:

La commissione di revisione controlla l'operato del comitato e specialmente la tenuta dei conti e dà un rapporto scritto in occasione dell'assemblea generale. Essa è composta da due membri, eletti all'assemblea generale per la durata di due anni.



#### **Art. 16**

Tanto il comitato che i revisori entrano in carica dopo l'assemblea generale ordinaria e rimangono in carica per due anni. Le cariche sociali sono gratuite e i membri ne sono sempre rieleggibili.

### **IV. AMMINISTRAZIONE E COMPETENZE**

#### **Art. 17**

La cassa viene alimentata:

- a) con la contribuzione annuale, da decidersi nell'assemblea generale ordinaria per l'anno successivo;
- b) coi sussidi che la Società venisse a percepire;
- c) con eventuali doni o contributi volontari;
- d) con le entrate derivanti dall'organizzazione dei corsi per la certificazione SaNa;
- e) con entrate da vari progetti intrapresi dalla Società.

#### **Art. 18**

L'anno amministrativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 19**

Le entrate servono in prima linea a:

- a) coprire le spese ordinarie, retribuire incarichi speciali e ad organizzare eventi;
- b) spese straordinarie complessive annuali fino a CHF 5'000 sono di competenza del comitato, spese superiori devono essere decise dall'assemblea.

## **V. SCIoglIMENTO**

### **Art. 20**

La Società può sciogliersi per decisione di 2 /3 di tutti i soci.

### **Art. 21**

Sciogliendosi il sodalizio, il suo attivo verrà consegnato alla federazione cantonale di pesca, affinché lo amministri e lo tenga a disposizione di una nuova Società che avesse a costituirsi a Poschiavo, avente gli stessi scopi della disciolta Società Pescatori.

La premessa per un'eventuale fusione con un'altra Società pescatori della federazione cantonale è che gli statuti della SPP non subiscano modifiche.

Gli statuti del 28 marzo 1910 furono modificati e hanno ricevuto la dicitura attuale per decisione delle assemblee dei soci del 28 maggio e 22 ottobre 1916, del 25 febbraio 1917, del 13 aprile 1935, del 4 marzo 1956, del 24 novembre 1975, del 26 novembre 2004 e del 13 aprile 2018.